

N. R.G. 2476/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2476/2017** promossa da:

MADDALENA GAZZETTA (C.F. GZZMDL36L55B043L), **GIOVANNA GAZZETTA** (C.F. GZZGNN46C69I688R), **MARISA TOGNOLI** (C.F. TGNMRS41L68I688L), **ORNELLA PIZZAMIGLIO** (C.F. PZZRLL59P48B043O), **COMUNE DI BORGO TICINO** (C.F. 80009810039), in persona del Sindaco *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'avv. MICELE ANTONELLA, dall'avv. SPERANZONI ANDREA e dall'avv. NASCI ROBERTO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore ANTONELLA MICELE,

PARTE ATTRICE

contro

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: risarcimento del danno da crimine di guerra

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte attrice:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso,



in via principale

accertare la responsabilità dei componenti del Marine Einsatz Kommando 80 in relazione ai fatti di causa e, per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire alle parti attrici il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella misura di € 500.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a favore della signora Gazzetta Maddalena, nella misura di € 500.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a favore della signora Gazzetta Giovanna, nella misura di € 500.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a favore della signora Tognoli Marisa, nella misura di € 500.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a favore della signora Pizzamiglio Ornella e nella misura di € 800.000,00, o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a favore del Comune di Borgo Ticino

In via istruttoria

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere in ordine alla domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla sig.ra Marisa Tognoli, dalla sig.ra Giovanna Gazzetta, dalla sig.ra Ornella Pizzamiglio e dalla sig.ra Maddalena Gazzetta, previa parziale revoca dell'ordinanza 2 aprile 2019, ammettere prova per testi sulle circostanze su tutti i capitoli di prova non ammessi nella predetta ordinanza:

(I)

- 1. "Vero che la sig.ra Marisa Tognoli vide il corpo dello zio Cesare Tognoli nella camera mortuaria con una ferita da arma da fuoco sulla fronte ?"*
- 2. "Vero che il funerale di Cesare Tognoli e degli altri fucilati fu celebrato a distanza di parecchi giorni dalla fucilazione ?"*

si indica a teste il sig. Michele Tomasini, residente a Sesto Calende, in via Stallazzo n. 6

11. "Vero che la sig.ra Maria Teresa Fanchini era solita lasciarsi andare a crisi di pianto nel ricordare il fratello sig. Giovanni Battista Fanchini dopo la sua uccisione ?"

12. "Vero che la sig.ra Giovanna Gazzetta è stata chiamata Giovanna in ricordo dello zio sig. Giovanni Battista Fanchini morto due anni prima della sua nascita?"

13. "Vero che la sig.ra Giovanna Gazzetta si è sempre sentita in dovere di allietare la famiglia e di alleggerire il clima che ivi si respirava ?"

si indica a teste la sig.ra Nadia Negri, residente a Borgo Ticino, in via Cavour n. 18

14. "Vero che il sig. Battista Pizzamiglio, fratello del sig. Benito Pizzamiglio, era solito raccontare in famiglia che il fratello Benito era stato catturato e fucilato davanti allo sguardo della madre ?"

si indica a teste il sig. Osvaldo Pizzamiglio, residente ad Agrate Conturbia (NO), via Michelangelo Buonarroti n. 14

(II)



1. *“Vero che Ella viveva a Borgo Ticino nell’agosto dell’anno 1944 ?”* 2. *“Vero che, il 13 agosto 1944, saputo dell’arrivo di militari tedeschi, Suo padre si allontanò dall’abitazione nella quale si trovava la Sua famiglia ?”*
3. *“Vero che Ella, insieme a Sua madre, alle Sue tre sorelle e ad altre persone, vi rinchiudeste in un locale, dal quale, a distanza di circa un’ora, veniste prelevati da un gruppo di militari tedeschi ?”*
4. *“Vero che, nel tragitto dalla casa ove Ella si trovava alla piazza di Borgo Ticino, ora denominata Piazza dei Martiri, Ella rimase in braccio a Sua madre, contro la cui schiena un militare tedesco puntava un fucile?”*
5. *“Vero che Ella, Sua madre e le sue tre sorelle veniste rinchiusi dai militari tedeschi dentro un portone insieme ad altre persone?”*
6. *“Vero che Ella vide il plotone di esecuzione composto da militari tedeschi schierato contro tredici uomini ?”*
7. *“Vero che Ella vide gli uomini condotti davanti al plotone di esecuzione mostrare le carte di identità ed altro ai componenti del plotone ?”*
8. *“Vero che Ella assistette alla fucilazione di tredici uomini avvenuta nella piazza di Borgo Ticino il 13 agosto 1944 unitamente ad altre persone ?”*
9. *“Vero che, prima della fucilazione, le persone presenti nella piazza di Borgo Ticino lanciavano grida ed urli ?”*
10. *“Vero che, dopo gli spari e la fucilazione, il silenzio calò sulla piazza di Borgo Ticino ?”*
si indica a teste il sig. Franco Girardi, residente a Borgo Ticino.
11. *“Vero che, nell’agosto dell’anno 1944, Ella viveva in una abitazione adiacente alla piazza di Borgo Ticino ora denominata dei Martiri unitamente alla Sua famiglia ?”*
12. *“Vero che, intorno alle ore 13,40 del 13 agosto 1944, Ella vide transitare delle camionette sulle quali viaggiavano militari tedeschi dirette verso il centro di Borgo Ticino ?”*
13. *“Vero che, intorno alle ore 14,30 del 13 agosto 1944, Ella sentì battere un colpo alla porta di casa e vide un militare tedesco spalancare la porta con il fucile?”*
14. *“Vero che un militare tedesco armato di fucile intimò in lingua tedesca di uscire velocemente dall’abitazione ?”*
15. *“Vero che Ella e Sua madre veniste condotti nel cortile unitamente ad altre famiglie e, successivamente, nella piazza di Borgo Ticino ?”*
16. *“Vero che ad Ella ed a Sua madre venne puntato un fucile alla schiena ?”*
17. *“Vero che Ella e Sua madre veniste condotte, insieme ad altre persone, nella piazza di Borgo Ticino ?”*
18. *“Vero che veniste assiepati nella piazza di Borgo Ticino ?”*
19. *“Vero che Ella vide il podestà di Borgo Ticino, sig. Cerutti, rivolgersi al comandante delle truppe tedesche ed intavolare una trattativa ?”*



20. *“Vero che, mentre il podestà, sig. Cerutti, parlava con il comandante delle truppe tedesche, i militari tedeschi collocarono quattro o cinque ragazzi lungo il muro di una casa che si affacciava sulla piazza di Borgo Ticino ?”*
21. *“Vero che Ella vide che l’impiegato della banca locale, sig. Pirino, era stato inviato in banca a prelevare una somma di denaro da consegnare ai militari tedeschi ?”*
22. *“Vero che Ella vide arrivare in piazza un altro gruppo di ragazzi condotti dai militari tedeschi ?”*
23. *“Vero che i ragazzi condotti dai militari tedeschi erano stati prelevati dal Circolo ove veniva praticato il gioco delle bocce ?”* 24. *“Vero che Ella vide i militari tedeschi mettere in fila tutti i ragazzi davanti al muro di un edificio che delimitava la piazza di Borgo Ticino ?”*
25. *“Vero che vide sostituire uno dei ragazzi collocati davanti al muro con un altro?”*
26. *“Vero che Ella vide una mitragliatrice collocata sul corso principale e, dietro la stessa, un militare tedesco ?”*
27. *“Vero che la fucilazione dei tredici uomini ebbe luogo intorno alle ore 17,30 ?”*
28. *“Vero che Ella vide un camion di militari tedeschi carichi di mobili ed oggetti allontanarsi da Borgo Ticino ?”*
29. *“Vero che Ella e Sua madre veniste allontanate da Borgo Ticino e vi faceste ritorno a tarda sera ?”*
30. *“Vero che, sulla strada del rientro, Ella vide il fumo della case bruciate e che, entrando in paese, vide le salme dei ragazzi fucilati coperte da teli ?”*
si indica a teste la sig.ra Anna Maria Stasioli, residente a Borgo Ticino
31. *“Vero che, nell’agosto 1944, Ella abitava a Borgo Ticino insieme a Sua madre?”*
32. *“Vero che, il 13 agosto 1944, militari tedeschi Le intimarono di uscire dalla Sua abitazione e di recarsi nella piazza di Borgo Ticino ora denominata dei Martiri?”*
33. *“Vero che vide posizionare tredici uomini lungo il muro di una casa che si affacciava sulla piazza?”*
34. *“Vero che Ella vide che l’impiegato della locale banca, sig. Pirino, recarsi in banca a prelevare una somma di denaro, poi dal medesimo sig. Pirino consegnata ad un militare tedesco ?”*
35. *“Vero che Ella vide il militare tedesco infliggere uno schiaffo al sig. Pirino ed apostrofarlo con la frase “Tu essere l’ultimo del paese ?”*
36. *“Vero che, successivamente, Ella vide i militari tedeschi fucilare i tredici uomini collocati lungo il muro ?”*
37. *“Vero che Ella vide i militari tedeschi sparare il colpo di grazia ?”*
38. *“Vero che, tra il momento del suo arrivo e quello della fucilazione, intercorsero circa due ore ?”*
39. *“Vero che Ella vide i militari tedeschi dare fuoco alle case ed alle stalle ?”*
si indica a teste la sig.ra Enrica Baia, residente a Borgo Ticino.



40. *“Vero che, nel mese di agosto 1944, Ella abitava in un casa sulla piazza di Borgo Ticino ora denominata dei Martiri ?”*
41. *“Vero che, in data 13 agosto 1944, i militari tedeschi fecero uscire Lei ed il resto della popolazione di Borgo Ticino dalle abitazioni ?”*
42. *“Vero che i militari tedeschi radunarono la popolazione di Borgo Ticino nella piazza oggi denominata dei Martiri ?”*
43. *“Vero che i militari tedeschi scelsero uomini a caso poi fucilati e li collocarono contro un muro ?”*
44. *“Vero che gli uomini collocati lungo il muro presentarono ai militari tedeschi i loro documenti di identità ?”*
45. *“Vero che gli uomini collocati lungo il muro dichiararono ai militari tedeschi di non essere partigiani ?”*
46. *“Vero che l’impiegato della locale banca venne inviato presso l’istituto di credito ed ivi prelevò una somma di denaro di lire 300.000 ?”*
47. *“Vero che la somma di denaro venne consegnata ai militari tedeschi ?”*
48. *“Vero che ai parenti degli uomini collocati lungo il muro venne impedito di avvicinarsi ai loro congiunti ?”*
49. *“Vero che, dopo aver fucilato gli uomini, i militari tedeschi diedero fuoco ad alcune abitazioni ?”
si indica a teste la sig.ra Candida Balzarini, residente a Borgo Ticino.*
50. *“Vero che, in data 13 agosto 1944, Ella venne avvertito dalla sig.ra Piera Gnemmi dell’arrivo a Borgo Ticino di militari tedeschi ?”*
51. *“Vero che Ella fuggì nel bosco vicino a Borgo Ticino ?”*
52. *“Vero che Ella fece ritorno a Borgo Ticino nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18 /19 ?”*
53. *“Vero che, nell’avvicinarsi a Borgo Ticino, Ella percepì puzza di bruciato ?”*
54. *“Vero che Le venne riferito della fucilazione di tredici uomini ?”*
55. *“Vero che, recatosi nella piazza di Borgo Ticino ora denominata dei Martiri, Ella vide i corpi degli uomini fucilati coperti da lenzuola ?”*
56. *“Vero che, il 13 agosto 1944, Ella avrebbe dovuto giocare a bocce con alcuni degli uomini fucilati ?”*
57. *“Vero che l’edificio collocato sulla piazza di Borgo Ticino e che ospitava l’Albergo Falcone venne dato alle fiamme ?”
si indica a teste il sig. Alessandro Griggio, residente a Borgo Ticino.*
60. *“Vero che Ella conferma il contenuto della Sua consulenza tecnica prodotta sub doc. 41 ?”
si indica a teste la dott. Toni Rovatti, residente a Bologna.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.*



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Maddalena Gazzetta, Giovanna Gazzetta, Marisa Tognoli, Ornella Pizzamiglio ed il Comune di Borgo Ticino hanno convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania, per sentirne accertare la responsabilità in ordine all'eccidio occorso in Borgo Ticino il 13/8/1944 e condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, ai sensi dell'art. 2043 c.c..

La Repubblica Federale di Germania non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

La causa è stata istruita tramite l'escussione dei testi introdotti da parte attrice.

Preliminarmente deve essere affermata l'irrilevanza della nota fatta pervenire a mezzo raccomandata dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania; le considerazioni ivi esposte in punto giurisdizione non possono essere considerate, non essendo contenute in una rituale comparsa di costituzione e risposta.

In ogni caso, deve essere riconosciuta la giurisdizione italiana rispetto alle domande azionate nell'odierno giudizio.

La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 238/2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti compiuti *iure imperii* va ritenuta una prerogativa e non un diritto, riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è però preclusa nel nostro ordinamento, per i *delicta imperii*, nella misura in cui essi siano compiuti in violazione di norme internazionali di *ius cogens* e siano perciò lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali (cfr: Cass. S.U. 762/2017; 15812/2016).



Nel merito, le domande sono parzialmente fondate e possono trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in seguito all'eccidio occorso in Borgo Ticino il 13/8/1944, quando furono trucidati dodici uomini di età compresa tra i diciassette ed i ventinove anni, ad opera dei componenti del *Marine Einsatz Kommando 80*, reparto d'assalto della Marina del *Reich* Tedesco.

In ordine alla sussistenza del fatto storico, alle sue concrete modalità di svolgimento ed all'individuazione dei responsabili può farsi integrale rimando agli accertamenti condotti nel corso del processo svoltosi dinanzi al Tribunale Militare di Torino nei confronti di Waldemar Krumhaar, comandante del reparto d'assalto in questione, nonché dei processi a carico di Ernst Wadenpfful presso il Tribunale Militare di Verona ed a carico di Junio Valerio Borghese ed altri membri della X Mas presso la Corte d'Assise d'Appello di Torino (doc. 12-30).

E' noto che il giudice civile, in presenza di una sentenza penale che non fa stato tra le parti processuali, è tenuto ad interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa a tal fine tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso *iter* argomentativo ivi seguito (Cass. 17316/2018). E' principio consolidato quello per cui possono essere utilizzate, come prove c.d. atipiche, quelle raccolte nel processo penale svoltosi in relazione ai medesimi fatti, che possono essere liberamente apprezzate in sede civile e possono fondare, anche in via esclusiva, il convincimento del giudicante, ove questi ne ritenga la sufficienza e l'attendibilità (Cass. 24164/2011; 4652/2011; 2409/2005; 7713/2002).

Ebbene, le plurime testimonianze raccolte nei procedimenti sopra citati, i cui verbali sono stati prodotti in giudizio da parte attrice, risultano particolarmente dettagliate e tra loro convergenti, sì da consentire di ritenere provata la seguente dinamica:

- la mattina di domenica 13 agosto 1944, una squadra composta da sei militari del *MEK 80*, capitanata da Werner Luyken, si recava a Novara per garantirsi un approvvigionamento di carburante;
- durante il viaggio di ritorno, in località San Michele, in prossimità del Comune di Borgo Ticino, l'autocarro tedesco subiva un'imboscata e quattro militari tedeschi rimanevano feriti;
- immediatamente dopo la fugace sparatoria, allo scopo di sfuggire all'attacco, l'autocarro tedesco attraversava a grande velocità l'abitato di Borgo Ticino;
- alle ore 12:00 circa l'autocarro raggiungeva il presidio di Castelletto Ticino, ove i soldati feriti venivano soccorsi ed ove Werner Luyken informava Krumhaar di quanto era successo;



- quest'ultimo, alla presenza dei Tenenti Hans Shomburg e Rudolf Gustav Harting, rispettivamente Comandante ed Ufficiale di amministrazione del Comando di impiego addestramento *Sud/Einsatz und Ausbildungsstab Sud*, si metteva immediatamente in contatto telefonico con il Comando SS di Monza e, non riuscendo a parlare con il proprio diretto superiore, Generale Willy Tensfeld, comunicava con il capo ufficio operazioni, Capitano Holm;
- il Capitano Holm, appreso dell'accaduto, impartiva l'ordine di procedere ad una rappresaglia, che prevedeva l'uccisione di tre civili per ogni militare ferito, l'imposizione alla comunità di una taglia di trecentomila lire, l'incendio di parte dell'abitato e la requisizione di ogni mezzo di comunicazione e di trasporto reperibile in loco.

Tale condotta, a cui si è effettivamente dato corso, integra gli estremi di un illecito doloso, trattandosi di crimine di guerra e contro l'umanità.

In tal senso si esprime l'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale del 08.08.1945, il quale annovera, tra i crimini di guerra, ai sensi della lett. b), *“l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare”*. Parimenti rientrano tra i crimini contro l'umanità, ai sensi della lett. c), *“l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano esse costituito o meno una violazione del giudizio interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse in seguito di qualunque delitto che rientri nella competenza del Tribunale, o in collegamento con tale delitto”*.

Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come infrazione grave *“l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grandi proporzioni ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari”*.



L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, concluso a Roma il 17.07.1998 e ratificato dall'Italia con l. 12.07.1999, n. 232.

E' pacifica l'applicabilità di tali disposizioni ai fatti posti in essere precedentemente alla loro entrata in vigore, trattandosi di principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili prima ed a prescindere dalla loro formalizzazione nei richiamati trattati. In tal senso si esprime l'art. 7, comma 2, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, statuendo che il principio *nulla poena sine lege* "non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili" (Cass. 15107/2016; così Tribunale di Sulmona, 2 novembre 2017).

La responsabilità della condotta antiggiuridica sopra descritta deve essere ascritta al Terzo Reich, trattandosi di crimine commesso da componenti di un reparto stabilmente ed organicamente inserito tra le forze armate tedesche (cfr. Cass. 22585/2013, secondo cui può essere spiegata azione civile per il risarcimento del danno nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'altrui fatto in virtù di un rapporto organico o di dipendenza, anche se difetta la precisa identificazione della persona fisica autrice del reato).

Accertata la responsabilità aquiliana della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., occorre procedere alla disamina dei danni risarcibili.

Il Comune di Borgo Ticino ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito in qualità di ente esponenziale della comunità territoriale, in ragione delle sofferenze e del turbamento morale subito dalla comunità medesima.

La risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato da un fatto costituente reato in favore degli enti pubblici costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che anche nei confronti di tali soggetti un fatto previsto dalla legge come reato può costituire titolo per il ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non, previsto dall'art. 185 c.p. (Cass. 4060/2007). Gli enti pubblici assumono, infatti, la posizione di danneggiati per i loro compiti di tutela degli interessi delle comunità locali che rappresentano.

E' indubbio che un crimine di guerra, quale è quello per cui si procede, abbia cagionato dolore, sofferenze e sbigottimento nella collettività. La sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile è ancor più evidente considerato che, nel caso di specie, la condotta spietata è stata tenuta nella piazza del paese, alla presenza delle famiglie dei giovani fucilati e dell'intera comunità. E' stato inoltre provato lo svolgimento di attività commemorative, su



iniziativa del Comune di Borgo Ticino, atte a tenere vivo, anche nelle nuove generazioni, il ricordo dell'accaduto (doc. 43-51).

Sulla scorta degli elementi indicati, il pregiudizio è liquidato in via equitativa in € 400.000,00, già considerata la devalutazione alla data del fatto e già computati gli interessi sulla somma via via rivalutata. Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Le attrici Marisa Tognoli, Maddalena Gazzetta, Giovanna Gazzetta ed Ornella Pizzamiglio hanno tutte agito *iure successionis*, in qualità di eredi delle vittime dell'eccidio; Marisa Tognoli, Maddalena Gazzetta e Giovanna Gazzetta hanno altresì agito *iure proprio*, per far valere il danno patito a causa della lesione del rapporto parentale.

Il danno richiesto *iure successionis* è il c.d. danno catastrofale, patito dalle vittime dell'eccidio in ragione dell'agonia e delle sofferenze morali sperimentate prima dell'uccisione, considerato che essi furono rastrellati, lasciati per ore sotto la minaccia delle armi e costretti ad attendere la propria fine.

L'accoglimento della domanda di risarcimento di un danno *iure successionis* postula l'accertamento della qualità di erede del richiedente, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, azionata non in proprio, ma in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto.

Nel caso di specie le attrici non hanno adeguatamente dimostrato in giudizio di essere divenute eredi delle vittime dell'eccidio. La documentazione prodotta agli allegati 32, 33, 34 e 35 prova solo il rapporto di parentela sussistente, ma non consente di trarre ulteriori conseguenze.

Nell'atto di citazione si legge che le attrici sono legittime eredi delle vittime dell'eccidio per rappresentazione. La rappresentazione, ai sensi dell'art. 467 c.c., fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dei loro ascendenti, in tutti i casi in cui questi non possono o non vogliono accettare l'eredità, sicché sarebbe stata necessaria la prova, non fornita, che i genitori delle attrici abbiano rinunciato all'eredità morendo dismessa dai propri fratelli, vittime dell'eccidio, e che le attrici stesse, nel termine decennale previsto dal codice civile per l'accettazione dell'eredità, vi abbiano provveduto, per rappresentazione, in luogo dei propri genitori.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, *iure successionis*, per la perdita del rapporto parentale patita dagli stretti congiunti delle attrici (sorelle, fratelli, genitori delle vittime) si osserva come la domanda sia tardiva, in quanto svolta solo in sede di seconda memoria *ex art. 183 comma sesto c.p.c.*, quando ormai i termini per le preclusioni assertive erano ormai spirati.



Merita accoglimento la domanda risarcitoria spiegata *iure proprio* da Maddalena Gazzetta, per lesione del rapporto parentale che la legava allo zio Giovanni Fanchini, rimasto ucciso durante la fucilazione.

Il danno a tale titolo risarcibile consiste nell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali, rappresentate dalla sofferenza interiore e dall'alterazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dai danneggiati, derivanti dalla perdita del rapporto familiare.

In linea di principio va ricordato come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è *in re ipsa*) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla scorta di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire e la sua liquidazione avviene in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altro elemento allegato (Cass. 907/2018).

Qualora la liquidazione del danno sia richiesta da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare, può presumersi la sussistenza di un intenso vincolo affettivo e di un progetto di vita comune, tale da cagionare quella sofferenza e quell'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita di una persona tanto cara; quando invece il risarcimento è richiesto da soggetti diversi da quelli appartenenti alla famiglia nucleare, deve essere provata l'esistenza di un saldo vincolo affettivo, che consenta di presumere il pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della scomparsa del congiunto, a prescindere dal requisito della convivenza con quest'ultimo (Cass. 21230/2016; Cass. 29332/2017).

Gli zii non appartengono alla famiglia nucleare e dunque, in forza dei principi giurisprudenziali sopra citati, è onere di parte attrice provare la sussistenza di un vincolo affettivo con il defunto, tale da aver determinato una sofferenza interiore a seguito della perdita del rapporto parentale.

Nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale condotta è emerso che, all'epoca dei fatti, vi era convivenza tra Giovanni Fanchini e la nipote Maddalena Gazzetta, allora di otto anni, il che può certamente far presumere che tra i due si fosse sviluppato un legame affettivo. Sono state altresì provate le conseguenze negative scaturite in capo a Maddalena Gazzetta dalla perdita del congiunto, ucciso davanti ai suoi occhi; la teste Nadia Negri ha infatti confermato



che l'intera esistenza dell'attrice è risultata segnata dal tragico evento (cfr. verbale di assunzione della testimonianza del 29/10/2019).

Ai fini della liquidazione equitativa del danno occorre fare riferimento a quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate nel 2021. Esse, tuttavia, non contemplano espressamente l'ipotesi della perdita di uno zio da parte di un nipote, sicché se ne può fare un uso solo orientativo.

Considerata la tenera età dell'attrice all'epoca della morte dello zio, la giovane età di quest'ultimo al momento dei fatti, il rapporto di convivenza tra questi esistente, l'assenza di ulteriori allegazioni circa la qualità e l'intensità del legame affettivo, si ritiene equo liquidare la somma di € 50.000,00, da intendersi già rivalutata all'attualità. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Le domande di risarcimento dei danni avanzate *iure proprio* dalle altre attrici devono essere rigettate.

Giovanna Gazzetta all'epoca dei fatti non era nata e non ha quindi mai conosciuto lo zio Giovanni Fanchini, né ha allegato alcuna circostanza di fatto che, per la sua peculiarità, consenta di dimostrare che la mancanza *ab origine* di tale relazione abbia ingenerato una lesione tale da superare la soglia minima di tollerabilità.

Marisa Tognoli, che all'epoca dei fatti aveva tre anni, nulla ha provato circa la sussistenza di un legame affettivo con lo zio Cesare Tognoli, sicché, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato – secondo cui in caso di soggetto non appartenente alla famiglia nucleare è necessario fornire prova rigorosa del pregresso concreto dispiegarsi della relazione personale che si assume recisa – la domanda deve essere respinta.

L'accoglimento solo parziale delle domande svolte integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, rilevante ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e tale da giustificare una parziale compensazione delle spese di lite. Dal momento che la parte convenuta non si è costituita in giudizio, deve essere dichiarato irripetibile il 30% delle spese di lite, mentre il restante 70% è posto a carico di parte convenuta, soccombente, ed è liquidato in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014, con un valore della causa pari all'importo del risarcimento accordato, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) accerta e dichiara la responsabilità della convenuta in ordine ai fatti occorsi in Borgo Ticino (NO) il 13/8/1944;



- 2) condanna la convenuta a pagare al Comune di Borgo Ticino (NO), a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 400.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- 3) condanna la convenuta a pagare a Maddalena Gazzetta, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- 4) rigetta le ulteriori domande;
- 5) dichiara irripetibile il 30% delle spese di lite e condanna la convenuta a rimborsare agli attori in solido il rimanente 70%, liquidato in € 14.970,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre al 70% degli esborsi documentati.

Novara, 31 gennaio 2022

Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti

